

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO E ATTO COSTITUTIVO

Verbale di assemblea straordinaria n° 4/2024

Nella data 26 settembre 2024 alle ore 19:30, presso la sede sociale sita in via Vincenzo Verrastro n. 5bis, Comune POTENZA, si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione CHORUS INSIDE BASILICATA APS ETS in prima convocazione, come previsto e regolamentato dallo statuto art. 6, come da convocazione inviata agli associati in data 10 settembre 2024, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica dello statuto e allineamento dell'atto costitutivo associativo per accesso al RUNTS;
- 2) varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea ROCCO ALESSIO CORLETO che propone come segretario/a verbalizzante CARMINE LAVINIA che accetta.

Sono presenti n. 7 membri del consiglio direttivo (con qualità di soci fondatori) su 7 previsti.

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art. 6 per la validità dell'assemblea straordinaria di prima convocazione.

Il/la presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il/la presidente dichiara aperta la seduta.

- 1) modifica dello statuto e allineamento dell'atto costitutivo associativo per accesso al RUNTS;

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola ROCCO ALESSIO CORLETO, il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto e dell'atto costitutivo. E' emerso quanto segue:

L'esigenza di modificare lo statuto nasce dalla decisione di rimanere ente del Terzo settore con il conseguente adeguamento dello statuto al dlgs 117/17, riportando le valutazioni e approfondimenti sul dlgs 117/17 sono stati svolti, riportando che sono rispettate gli elementi essenziali dell'art. 4 dlgs 117/17 per essere Ets e richiamando gli articoli del dlgs 117/17 relativi con il rispetto delle condizioni per ogni categoria. Con l'adeguamento dello statuto, viene allineato anche l'atto costitutivo, confermando la volontà di essere una APS Associazione di Promozione Sociale (secondo quanto previsto dalle attività svolte e da svolgere, in linea con lo statuto originario), sanando la divergenza presente reattivo al numero di soci fondatori che, con il presente atto, viene portato da 6 a 7.

Al termine della presentazione il/la Presidente propone di modificare lo statuto originario, apportando le modifiche previste per l'ingresso nel RUNTS, adeguato al dlgs 117/17 e di un atto costitutivo rettificato, mostrandone copia conforme.



ASSOCIAZIONE
**CHORUS INSIDE
BASILICATA**
APS - ENTE TERZO SETTORE

Segue la lettura integrale dello statuto adeguato cui segue un breve dibattito, durante il quale gli associati chiedono delucidazioni sulle possibilità offerte con l'ingresso nel RUNTS.

Il/la presidente, fornisce le spiegazioni richieste e approfondisce i seguenti aspetti.

Al termine della discussione il/la presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione dello statuto associativo adeguato così come illustrato.

La votazione si tiene con modalità indicate: alzata di mano per voti Favorevoli e Contrari.

Favorevoli 7

Contrari 0

Astenuti 0

L'assemblea a unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare lo statuto associativo adeguato e l'integrazione dell'atto costitutivo posto in Allegato A al presente verbale, confermando la volontà di rimanere un ETS e sanando la difficoltà dell'essere APS con l'aggiunta di un socio fondatore.

Si conferisce incarico al presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata.

Si autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runts per adeguare lo statuto al dlgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

2) varie ed eventuali.

Non emerse ulteriori.

Esaurito l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19.59 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Alle ore 20.00 veniva firmato il documento approvato dello STATUTO e l'integrazione dell'ATTO COSTITUTIVO che conferma la volontà di rimanere Ente terzo settore, essere riconosciuti come tali e avere la titolarità di APS nel rispetto delle normative previste per il 117/17.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al/la segretario/a verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Segretario

Presidente

DIREZIONE Provinciale UFFICIO TERRITORIALE E DISTRETTO		
Reg. al n. <u>1087</u>	Registro € <u>/</u>	Totale imposte liquidate
Serie <u>3</u>	Sanz. Reg. <u>/</u>	
Il Rich. <u>/</u>	Bollo <u>/</u>	
- 8 OTT. 2024	Sanz. Bollo <u>/</u>	
	Esente <u>art. 82 D. lgs 117/2017</u>	

IL CAPO TEAM GESTIONE E CONTROLLO ATTI

Mariangela SANT'ARSIERO
(*) Firma su delega dell'Ufficio Provinciale (Luca De Rosa)



STATUTO

PRINCIPI GENERALI

Art. 1) DENOMINAZIONE, SEDE e EFFICACIA STATUTO

Per iniziativa della Federazione Cori Italiani Chorus Inside Aps Ets - Rete Associativa Nazionale (detta anche per abbreviazione FEDERCORI), a cui la presente associazione aderisce, è costituita nel rispetto del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e ss.ii.mm., di seguito indicato come CTS, del Codice civile e della normativa in materia, l'Associazione denominata "CHORUS INSIDE BASILICATA Aps Ets" la quale assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

La Chorus Inside Basilicata Aps Ets è associazione di secondo livello.

Ha sede legale a POTENZA (PZ) in Via Vincenzo Verrastro 5bis e opera nel territorio della Regione Basilicata. Essa assume la veste di associazione di Promozione sociale (APS) ed Ente del Terzo Settore (ETS), facente parte della Rete Associativa FEDERCORI ed adegua il proprio statuto alla legge 106/2016 e al D. Lgs. 117/2017 assumendo quindi la caratteristica di Associazione di Promozione Sociale ed ente del Terzo Settore. Con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "APS" diventerà parte integrante della denominazione sociale della associazione.

La Chorus Inside Basilicata Aps Ets aderisce alla FEDERCORI e si uniforma allo statuto indicato dalla stessa. L'affiliazione alla FEDERCORI è elemento essenziale della presente associazione e l'esclusione dalla Federazione nazionale comporta il venir meno dell'adesione alla Rete Associativa e, di conseguenza, la perdita della possibilità di utilizzare la denominazione e il logo della Federazione.

Con delibere del Consiglio Direttivo, da comunicare successivamente agli uffici competenti da parte del legale rappresentante, può essere modificata la sede legale (se nell'ambito del medesimo comune) o istituiti uffici e/o delegazioni e altre sedi operative nel territorio regionale senza necessità di integrare il presente statuto, dietro consenso del Consiglio Nazionale della FEDERCORI nelle modalità previste dal Regolamento interno della FEDERCORI.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del Codice Civile e agisce nel rispetto del CTS, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa, e del regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se approvato dall'Assemblea.

La Chorus Inside Basilicata Aps Ets, che aderisce alla FEDERCORI, è dotata di piena autonomia giuridica e di autonomia patrimoniale e processuale rispetto alla FEDERCORI medesima.

Art. 2) PRINCIPI E SCOPI GENERALI DELL'ASSOCIAZIONE

La Chorus Inside Basilicata Aps Ets, senza scopo di lucro e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in favore dei propri associati, di loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, si propone di attuare sul territorio regionale le attività rientranti nell'oggetto sociale della FEDERCORI della quale ne recepisce lo statuto, tutti i suoi regolamenti, nonché le direttive da essa emanate.

L'Associazione fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della sussidiarietà.

L'Associazione persegue le suddette finalità mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni attraverso le quali si esplicheranno le attività di interesse generale si concretizzeranno in

- Promuovere il canto corale nelle sue più svariate accezioni, incentivarlo in tutti i settori e qualificarlo sotto il profilo didattico;
- Sviluppare lo studio della musica corale italiana favorendo, fra i gruppi associati, la ricerca, la divulgazione dei reperti, lo scambio delle rispettive esperienze;
- Intrattenere i rapporti con le istituzioni a livello nazionale tutelando gli interessi della coralità in ogni suo grado e livello;
- Promuovere e organizzare manifestazioni artistiche di ampio respiro e progetti formativi di livello superiore in ambito nazionale e internazionale;
- Divulgare il patrimonio corale italiano attraverso la pubblicazione, in proprio e/o in collaborazione con altre case editrici, di nuove composizioni rivolte sia ai bambini, che ai giovani, che ai cori di adulti e di approfondimenti specifici sul mondo corale;
- Promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi d'ogni genere (anche in formato elettronico e via web) nonché di pubblicazioni periodiche; pubblicare, inoltre notiziari, indagini, ricerche, studi di bibliografie, riviste, redazionali, newsletter, nonché promuovere in ogni forma e con ogni mezzo le proprie attività istituzionali e sociali;
- Istituire corsi di formazione e di aggiornamento professionale;
- Promuovere la diffusione delle conoscenze e l'aggiornamento tecnico, metodologico e scientifico mediante l'organizzazione di giornate di Formazione, Riunioni, Congressi, Seminari, Workshop, Eventi, ecc;
- Collaborare, in tutte le modalità e forme necessarie, con Organismi nazionali ed internazionali, con professionisti, Associazioni, Enti, Istituzioni di qualsiasi genere e natura per la promozione, diffusione, divulgazione della musica, del canto corale e dell'arte in genere;
- Mettere a disposizione degli associati servizi e convenzioni stipulate a livello nazionale;
- Rappresentare la coralità regionale e italiana in sede europea e internazionale;
- Promuovere il turismo dei territori anche per conto di singoli enti locali;
- Migliorare la qualità dei servizi culturali e turistici esistenti e creare nuovi servizi;
- Realizzare attività per lo sviluppo del territorio delle regioni italiane;
- Promuovere la cultura della legalità e della pace tra i popoli;
- Organizzare eventi di carattere regionale, nazionale ed internazionale.

Chorus Inside Basilicata Aps Ets perseguirà il proprio scopo associativo nell'ambito della regione Basilicata, rimettendo alla FEDERCORI le questioni a maggior ambito territoriale, che saranno trattate in raccordo con le Associazioni regionali interessate.

Per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale, l'Associazione può stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm., attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm. .

ART. 3) VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente statuto l'Associazione si avvale prevalentemente

dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm. .

L'Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e che risultano assicurati ai sensi del precedente comma.

ASSOCIATI

Art. 4) SOCI

L'Associazione è composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale. I soci della Chorus Inside Basilicata Aps Ets sono gli enti corali associati alla FEDERCORI, la cui sede legale si trova nella Regione Basilicata.

In conformità allo statuto della Federazione Cori Italiani Chorus Inside Aps Ets – Rete Associativa Nazionale, sussistono due categorie di soci:

- *Soci Fondatori*: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo;
- *Soci Ordinari*: sono tutti Cori che ne facciano richiesta alla Federazione Nazionale attraverso il proprio legale rappresentante, dichiarando di condividere gli scopi sociali.

I diritti e doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli ordinari.

L'adesione dei soci alla Federazione Nazionale comporta l'automatica adesione all'Associazione Regionale di riferimento.

Art. 5) AMMISSIONE

L'istanza di ammissione, indirizzata al Consiglio Direttivo Nazionale della FEDERCORI, può essere inoltrata anche on-line o perfezionata sul sito dell'Associazione qualora possibile e deve essere corredata di ricevuta di versamento della quota annuale.

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del CTS le Associazioni di promozione sociale sono associazioni costituite da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre Associazioni di promozione sociale.

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni economiche tutti i soggetti, persone fisiche di ambo i sessi, di ogni convinzione, ideologia, confessione che si rispecchino nei fini dell'Associazione e che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare per i suddetti scopi, decidendo altresì di osservare il presente statuto. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Nel caso di soci minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare sugli stessi associati.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. In questo ultimo caso gli

enti devono perseguire finalità compatibili e/o complementari a quelle indicate nel precedente art. 2. In questo caso la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale su domanda dell'interessato secondo i criteri non discriminatori di cui al comma 2 del presente articolo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni o da persone con limitata capacità giuridica dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale e/o tutelare, che risponde verso l'Associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne o della persona con limitata capacità giuridica.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo Nazionale comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea Nazionale, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale, eventualmente deliberata dall'Assemblea, è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 6) DIRITTI E DOVERI

Gli associati Hanno il diritto di:

- ✓ eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- ✓ essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- ✓ prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- ✓ esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 20;
- ✓ votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- ✓ denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS;

e il dovere di:

- ✓ rispettare il presente statuto, lo statuto nazionale e l'eventuale regolamento interno;
- ✓ rispettare le delibere degli organi sociali;
- ✓ partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- ✓ non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- ✓ versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Art. 7) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione senza il diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo Nazionale.

La perdita della qualità di Socio, valutata ugualmente dal Consiglio Nazionale, può avvenire per:

- a) morosità;
- b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie, dei regolamenti, del codice di condotta e della carta dei valori;
- c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- d) comportamento scorretto.

Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla

cancellazione dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.

L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Consiglio Direttivo chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione adottata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare con voto segreto sulla deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione Assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo Assembleare.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 8) ORGANI SOCIALI

Sono Organi della Chorus Inside Basilicata Aps Ets:

- Assemblea regionale degli associati,
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm.);
- Organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm.);

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 9) ASSEMBLEA REGIONALE

L'Assemblea Regionale è composta dai Presidenti, o da un suo delegato, delle Associazioni corali presenti sul territorio regionale associate alla FEDERCORI e da coloro iscritti nel Libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Se sono associati altri ETS questi hanno a disposizione massimo 5 voti in proporzione al numero degli iscritti.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L'eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal Libro degli associati.

Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea si considera il numero dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal VicePresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail con notifica di recapito spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

Gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. È possibile, alle medesime condizioni, l'espressione del voto per corrispondenza.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

La Federazione Nazionale ha diritto ad inviare un proprio delegato senza diritto di voto. La convocazione dovrà riportare l'ordine dei lavori dell'Assemblea, il luogo, la data e l'ora della prima e seconda convocazione.

Il Verbale della riunione dovrà essere inviata entro e non oltre dieci giorni alla Federazione Nazionale. L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza nei vari modi possibili, a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le modalità di svolgimento dell'Assemblea, saranno disciplinati da apposito regolamento nazionale.

Art. 9.1) Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in merito al numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei termini di cui al successivo art. 10 del presente statuto;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 9.2) Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9.3) Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la fusione e scissione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 10) CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

Il Consiglio Direttivo regionale rappresenta la Chorus Inside Basilicata Aps Ets ed i suoi Soci nell'ambito del territorio di competenza e resta in carica tanto quanto il Presidente (cinque anni); è composto, sempre in numero dispari nel rispetto del criterio di autorità degli organi associativi, da un numero minimo di 3 a un numero massimo di 15 membri: il numero dei componenti è determinato in base al regolamento interno ed elettorale della Federazione Nazionale.



Il Consiglio Direttivo regionale viene convocato, su indicazione del Presidente, dal Segretario Regionale.

L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai membri almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante avviso scritto affisso all'interno della sede sociale e delle eventuali sedi operative e spedito a mezzo di posta elettronica o sul sito ufficiale o comunque online nei vari modi possibili, con stessi termini e modalità. L'avviso di convocazione deve essere inoltrato alla FEDERCORI che ha diritto ad inviare un proprio delegato a prenderne parte, senza potere di voto. La convocazione dovrà riportare l'ordine del giorno del Consiglio Direttivo, il luogo, la data e l'ora della convocazione. Il Verbale della riunione dovrà essere inviato entro e non oltre dieci giorni alla Federazione Nazionale.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

E' ammessa la riunione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo Regionale:

- ha propria responsabilità ed autonomia amministrativa per quanto previsto dal regolamento di attuazione dello statuto stabilito dalla Federazione Nazionale;
 - promuove tutte le iniziative idonee ad attuare gli indirizzi del Consiglio Direttivo Nazionale e a divulgare ed affermare la Federazione e le sue attività;
 - predispone e approva il rendiconto preventivo e predispone il bilancio d'esercizio o il rendiconto di cassa da sottoporre all'approvazione definitiva dell'Assemblea Regionale;
 - redige l'eventuale bilancio sociale nei casi richiesti dalla legge;
 - predispone i programmi di attività e curarne l'attuazione;
 - propone eventuali variazioni di bilancio;
 - cura i rapporti con gli organismi esterni;
 - delibera sugli impegni di spesa dell'Associazione non delegati ad altri organi;
- propone alla FEDERCORI i provvedimenti disciplinari, di espulsione o di decadenza da Soci della Chorus Inside Basilicata Aps Ets per coloro che non rispettano i "diritti e doveri" previsti per gli associati nel presente statuto;
- promuove la costituzione delle istanze territoriali della FEDERCORI nella regione;
- esercita ogni altra funzione necessaria allo sviluppo della Federazione e al servizio dei Soci.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca l'assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua completezza.

Art. 11) IL PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica 5 anni quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il presidente in carica può essere rieletto per un massimo di tre mandati consecutivi. Può essere riproposto dal consiglio direttivo allo scadere del suo mandato non consecutivo; in tal caso resta in vigore l'indicazione dei tre mandati consecutivi.

Il Vice Presidente, eletto dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere l'assemblea regionale;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo Regionale;
- convocare e presiedere, tramite il Segretario Regionale, il Consiglio Direttivo Regionale e fissarne l'ordine del giorno;
- coordinare le attività del Consiglio Direttivo Regionale;
- dirigere gli organi tecnici dell'Associazione Regionale;
- rappresentare l'Associazione Regionale nei confronti dei terzi;
- disporre della firma dell'Associazione per l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo Regionale;
- accettare donazioni, liberalità e contributi offerti da terzi purché con finalità non in contrasto con la natura e lo spirito della Federazione;
- delegare a rappresentarlo per singoli atti o tipologia di essi, componenti del Consiglio Direttivo Regionale o funzionari dell'apparato tecnico.

Art. 12) ORGANO DI CONTROLLO

Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm., l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm., la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 13) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm., può deliberare di nominare – nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all'Organo di Controllo, ai sensi del comma 6 del precedente articolo - un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ASPETTI GESTIONALI

Art. 14) RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIALI

Il Patrimonio della "Chorus Inside Basilicata Aps Ets" dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie e ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio e le entrate, sono costituite da:

- ✓ quote associative (nella parte residuale derivante dalle affiliazioni alla Federazione Nazionale);
- ✓ contributi ricevuti dalla FEDERCORI;
- ✓ dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- ✓ da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
- ✓ eventuali contributi straordinari;
- ✓ eventuali contributi pubblici;
- ✓ eventuali proventi delle manifestazioni e della gestione della "Chorus Inside Basilicata Aps Ets";
- ✓ eventuali donazioni, lasciti, elargizioni speciali sia di persone che di enti pubblici o privati, concessi senza alcun vincolo all'autonomia dell'Associazione e non in contrasto con i fini istituzionali della medesima, dietro consenso della Federazione Nazionale che va obbligatoriamente informata prima dell'accettazione.
- ✓ attività di raccolta fondi, iniziative di autofinanziamento, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- ✓ entrate derivanti da convenzioni e cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi, nonché entrate anche commerciali derivanti da cessione di beni, prestazioni servizi nei modi e limiti della Legge;
- ✓ ogni entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento dei fini statuari.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. Le richieste di Contributi Pubblici e straordinari in particolare di carattere ministeriale, nazionale o europeo, le relative scelte connesse devono essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 15) ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO, CONVENZIONI E RENDICONTAZIONE

L'esercizio finanziario è annuale e decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm. in conformità ai modelli definiti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui al comma 3 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm. e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è redatto dal Consiglio Direttivo regionale nei casi e modi previsti dall'art. 13 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Dell'approvazione del bilancio d'esercizio è data comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale.

Il bilancio dell'Associazione qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 300.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il rendiconto preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre precedente all'anno interessato. È fatto divieto di dividere, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, fra i soci, i proventi delle attività ed eventuali residui di bilancio, sia in forma diretta che indiretta. Gli eventuali avanzi di gestione saranno utilizzati esclusivamente per attività istituzionali previste dallo statuto.

Art. 15.1) Bilancio Sociale

Il Bilancio sociale è redatto dal Consiglio Direttivo nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm.

Art. 15.2) Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. n.117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 16) PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dall'art. 16 del CTS, dalle leggi in materia e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Assemblea dell'Associazione.

ART. 17) RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 18) DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- ✓ la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
 - ✓ la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui
 - ✓ all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 del CTS e successive modificazioni e integrazioni;
 - ✓ l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017;
- ✓ la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Eventuali modifiche normative alle suddette disposizioni si intendono automaticamente recepite senza necessità di adeguamento del presente statuto.

Art. 19) TENUTA DELLE SCRITTURE e MONITORAGGIO

Tutte le delibere dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Regionale, ivi compreso i rendiconti, oltre ad essere trascritte nell'apposito libro dei verbali, dovrà essere messo a disposizione dei soci, presso la sede sociale, secondo le modalità previste dall'art. 20 del presente statuto.

Il Delegato della Federazione Nazionale potrà effettuare delle visite periodiche con caducità e preavviso a sua discrezione nella regione per monitorare l'andamento dell'Associazione Regionale. In tale occasione potrà richiedere a sua discrezione di incontrare il Consiglio Direttivo, i membri dell'Assemblea Regionale, gli altri organi sociali e tutti i soci tesserati, i quali presenteranno una relazione generale scritta sull'andamento delle



attività, sul loro operato, potrà avere accesso e approfondire i libri e i documenti dell'Associazione per constatare l'andamento e il rispetto del presente statuto, dello statuto nazionale e dei regolamenti vigenti, la Federazione Nazionale può richiedere in ogni momento nelle modalità stabilite tutte le documentazioni e atti che ritiene opportuno.

In caso di inadempienze rilevate dal delegato il Consiglio Direttivo Nazionale può prendere provvedimenti nei confronti dell'Associazione.

Art. 20) LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, debitamente vidimato.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21) CARICHE SOCIALI

Il Presidente regionale ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma della Chorus Inside Basilicata Aps Ets. Tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto hanno la durata di 5 (cinque) anni e sono rinnovabili per tre mandati consecutivi. In ogni caso, la durata delle cariche è prorogata, rispetto alla originaria scadenza, fintanto che non si sia provveduto alla elezione dei nuovi componenti degli organi sociali secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento interno della Federazione Nazionale.

Tutte le cariche sociali conferite ai Soci sono gratuite, salvo l'eventuale rimborso spese documentato se preventivamente autorizzato, ad eccezione di quanto espresso all'articolo 8 del presente statuto relativamente agli organi di controllo e revisione.

La carica di componente dell'organo di Controllo e del Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione Nazionale è incompatibile con la medesima carica nell'Associazione Regionale.

Art. 22) LE COMMISSIONI

Con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, che ne cura anche l'approvazione dei relativi Regolamenti, possono essere istituite una o più Commissioni permanenti senza necessità di integrare il presente statuto.

I membri delle Commissioni permanenti sono eletti dal Consiglio Regionale dietro consenso del Consiglio Direttivo Nazionale e svolgono la loro attività secondo quanto stabilito dal Regolamento di riferimento.

Art. 23) UTILIZZO DI NOME, MARCHIO E LOGO

L'Associazione Regionale può utilizzare il logo della Federazione Nazionale, previo consenso scritto della FEDERCORI e comunque a condizione di essere in regola con il versamento della quota annuale e con le altre disposizioni del presente statuto e di eventuali regolamenti.

L'Associazione Regionale prende atto che il nome ed il logo dell'Associazione regionale (CHORUS INSIDE), essendo un marchio registrato (trade mark) è concesso in uso a quest'ultima da soggetto privato e sarà oggetto di stipula di contratto di concessione. Eventuali modifiche delle condizioni contrattuali tra l'Associazione regionale e la proprietà del logo comporteranno l'addebito pro quota delle relative spese e diritti di utilizzo.

Art. 24) SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE

La Chorus Inside Basilicata Aps Ets si scioglie con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ dell'Assemblea Regionale e l'assenso della Federazione Nazionale.

In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, il patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla FEDERCORI Aps Ets - Rete Associativa o, in caso di rifiuto di quest'ultima, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni indicate nell'articolo 9 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Eventuali modifiche normative in materia saranno automaticamente recepite senza necessità di modifica o integrazione del presente articolo.

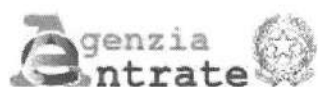
Art. 25) MODIFICHE STATUTARIE

Il presente statuto ed eventuali regolamenti possono essere modificati previo consenso della FEDERCORI in relazione alle modifiche.

Art. 26) RIMANDI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, allo statuto ed ai regolamenti della "Federazione Cori Italiani Chorus Inside Aps Ets Rete Associativa Nazionale" ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.





DIREZIONE PROVINCIALE DI: POTENZA

UFFICIO TERRITORIALE DI: POTENZA

Registrazione di Atto Privato

Il 08/10/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TCK , serie 3 , numero 1087

data di stipula: 26/09/2024

ident.vo telematico: TCK24L001087000RI per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: CRLRCL95P01E456R

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

96095290761				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: